

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2172

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESSI

*Presentata il 29 dicembre 1969*

**Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 ottobre 1960, n. 1228, regolatrice delle norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria, prescrive che soltanto i candidati che abbiano avuto nelle prove di esame una votazione non inferiore ai 7/10 possano ottenere la cattedra pur ritenendosi superato il concorso con la media di 6/10.

La legge ha mostrato, almeno nei concorsi dell'ultimo quinquennio, di essere anacronistica e discriminatrice nei confronti di alcune categorie di professori che hanno riposto solo nei concorsi le speranze di immissione in ruolo.

Infatti si è verificato il fenomeno, preoccupante per il regolare funzionamento della scuola, della non assegnazione di tutte le cattedre messe a concorso, come, ad esempio, dimostra l'esito del concorso a 941 cattedre di italiano e storia negli istituti tecnici (tabella AII) bandito con decreto ministeriale 15 maggio 1967 e conclusosi con la non assegnazione di ben 345 cattedre.

E ciò non per mancanza di concorrenti ma per le pastoie delle vigenti disposizioni che impediscono il conferimento delle nomine in

ruolo (a volte per soli 0,25 centesimi di voto) a quei candidati che non abbiano raggiunto i prescritti 7/10 ma hanno lo stesso superato le prove con 6/10.

Tenuto conto che altre leggi (come 603, 327, 468, 263-B) hanno aperto la porta all'immissione in ruolo indiscriminatamente a tutti i docenti in possesso di una generica abilitazione, anche parziale e conseguita con la media di 6/10 non si vede perché non debba essere riservato lo stesso trattamento ai docenti in possesso di abilitazioni specifiche conseguite in regolari concorsi a cattedre, i cui orali sono stati sostenuti a Roma con dispendio non trascurabile per le finanze dei professori residenti in regioni periferiche.

Si chiede, quindi, con il seguente progetto di legge di includere nelle graduatorie dei vincitori dei concorsi banditi nell'ultimo quinquennio tutti i candidati che abbiano comunque superato la prova fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili e prima della applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 tramite la quale verranno immessi nei ruoli anche coloro che sono in possesso di un'abilitazione decentrata conseguita pure con 6/10.

Si fa presente che questo progetto di legge non ha bisogno di copertura finanziaria dovendo i candidati ricoprire cattedre già in organico e non assegnate solo per i motivi precedentemente esposti.

Essendo già stati presentati i documenti per l'immissione nei ruoli prevista dalla citata legge 468 si chiede che il presente progetto di legge venga esaminato e approvato con procedura d'urgenza.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I candidati che nei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, banditi nell'ultimo quinquennio, hanno superato le prove di esame con la media di almeno 6/10 vengono immessi nei ruoli della cattedra per cui hanno superato la prova fino ad esaurimento dei posti disponibili prima dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

### ART. 2.

La decorrenza giuridica della nomina in ruolo per i professori aventi diritto in base all'articolo 1 è fissata al 1° ottobre successivo alla pubblicazione delle graduatorie dei relativi concorsi.

### ART. 3.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.